

Emendamenti alla CSRD. Regolazione di primo livello. Cambia il perimetro delle società obbligate dal diritto UE al RDS: implicazioni operative e ricostruttive

di Andrea Caprara

Abstract

In questo scritto, si propongono alcune riflessioni in ordine al possibile nuovo scenario in cui – alla luce del Pacchetto Omnibus 1 e, in particolare, della proposta contenuta nella Comunicazione della Commissione COM(2025)81 – si potrebbero delineare gli obblighi di rendicontazione di sostenibilità. Con il paper ci si propone di cogliere le implicazioni ricostruttive e operative delle modifiche proposte avendo come punto di osservazione il mutamento del perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità.

In this paper, some reflections are proposed concerning the possible new scenario in which - in light of the Omnibus Package 1 and, in particular, of the proposal contained in Commission Communication COM(2025)81 - sustainability reporting obligations could be outlined. The paper aims to grasp the reconstructive and operational implications of the proposed changes, taking as its point of observation the changing perimeter of companies subject to sustainability reporting.

SOMMARIO: 1. Delimitazione dell’oggetto e obiettivi dell’indagine. - 2. Il perimetro attuale di applicazione della CSRD e la (proposta di) nuova delimitazione dei soggetti obbligati. - 3. Sulle ragioni dell’intervento e sull’adeguatezza delle misure rispetto agli obiettivi perseguiti. - 4. (Segue): in particolare la “regola” della volontarietà e l’“l’eccezione” dell’obbligatorietà. - 5. Alcune considerazioni conclusive e di sintesi.

1. Delimitazione dell’oggetto e obiettivi dell’indagine

La instabilità geopolitica e l’aumento del costo dell’energia sono alcuni dei fattori¹ che hanno indotto la Commissione europea a intervenire – sulla base delle indicazioni fornite da Mario Draghi² – per proporre una nuova strategia per «riconquistare

¹ Per un’analisi del contesto internazionale in cui matura la proposta della Commissione UE cfr. A. GENOVESE, *Uno sguardo d’insieme sulle proposte della Commissione europea di modifica della direttiva (UE) 2022/2464*, in questa *Rassegna*.

² Il rapporto è stato elaborato da Mario Draghi su richiesta della Commissione Europea al fine di conoscere la sua personale visione sul futuro della competitività europea (cfr. https://commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en?prefLang=it&etrans=it). In precedenza era stato reso

competitività e prosperare»³. La Commissione europea, il 26 febbraio 2025, adotta infatti il c.d. *Pacchetto Omnibus 1* e il c.d. *Pacchetto Omnibus 2*. Il primo, dal quale prendono spunto le presenti riflessioni, è composto da tre distinte iniziative normative:

1. la Comunicazione della Commissione COM (2025)80 (c.d. Stop-the-clock proposal)⁴, con la quale si propone il rinvio dell'entrata in vigore della direttiva 2024/1760/UE sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità (CSDDD) e il posticipo delle scadenze a decorrere dalle quali gli Stati membri devono applicare gli obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità previsti dalla direttiva 2022/2464/UE. La proposta è già stata approvata il 14 aprile 2025 (Direttiva 2025/794/UE);

2. la Comunicazione della Commissione COM(2025)81, con la quale si propone la modifica delle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, 2022/2464/UE e 2024/1760/UE per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità;

3. la Comunicazione della Commissione COM(2025)87, con la quale si propone la modifica del regolamento 2023/956/UE che ha istituito un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (regolamento CBAM).

Obiettivo della presente indagine è quello di cogliere le implicazioni ricostruttive e operative delle modifiche proposte con il *Pacchetto Omnibus 1* – e, in particolare, con la Comunicazione della Commissione COM(2025)81 – sul perimetro delle imprese soggette alla rendicontazione di sostenibilità.

A tal fine è necessario, innanzitutto, individuare quali figure giuridiche – a mente della citata Comunicazione – saranno in futuro soggette all'obbligo di rendere l'informazione di sostenibilità, tenendo conto dell'impatto complessivo della proposta della Commissione europea che riguarda non solo lo specifico profilo del report di sostenibilità, ma anche la cornice sistematica nella quale si delinea la strategia politica della sostenibilità in UE (§ 2).

noto in rapporto presentato da Enrico Letta, *Much more than a market*, aprile 2024 (consultabile al sito internet <https://www.consilium.europa.eu/media/ny3j24sm/much-more-than-a-market-report-by-enrico-letta.pdf>).

³ Così si apre la Comunicazione della Commissione COM(2025) 30 final, *Bussola per la competitività dell'UE*, del 29 gennaio 2025. Tale documento riprende le tre «esigenze trasformatrici per stimolare la competitività» indicate nel Rapporto Draghi (colmare il deficit di innovazione, tabella di marcia comune per la decarbonizzazione e la competitività, ridurre le dipendenze eccessive e aumentare la sicurezza) integrati da una «serie di attivatori trasversali, essenziali per sostenere la competitività in tutti i settori» (semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità; sfruttare appieno i vantaggi di scala offerti dal mercato unico eliminando gli ostacoli; finanziare la competitività tramite un'Unione dei risparmi e degli investimenti e il riorientamento del bilancio dell'UE; promuovere le competenze e posti di lavoro di qualità garantendo nel contempo l'equità sociale; assicurare un migliore coordinamento delle politiche a livello nazionale e dell'UE»).

⁴ Cfr. A.L.F. COSTANZO, *La stasi del medio tempore: il regime transitorio della direttiva stop the clock*, in questa *Rassegna*. V., inoltre, T. TREU, *Le nuove regole europee sulla Rendicontazione di sostenibilità e sulla Due Diligence: proposte di semplificazione e rinvii*, in questa *Rassegna*.

In secondo luogo, si dovrà valutare se il nuovo perimetro soggettivo che scaturisce dalla proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione COM(2025)81 è coerente con gli obiettivi di rimodulazione dell'orizzonte entro cui realizzare la (nuova) politica europea in materia di sostenibilità (§§ 3 e 4).

Infine, si proporranno alcune riflessioni di sintesi e conclusive (§ 5).

2. Il perimetro attuale di applicazione della CSRD e la (proposta di) nuova delimitazione dei soggetti obbligati

L'ambito applicativo soggettivo della direttiva 2022/2464/UE su rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD) sostituisce quello previsto dalla direttiva 2014/95/CE, *Non Financial Reporting Directive* (NFRD). Quest'ultima, abrogata dalla CSRD, intendeva rispondere alla «necessità di migliorare la comunicazione delle informazioni sociali e ambientali da parte delle imprese» (considerando 2), fissando «obblighi giuridici minimi per quanto riguarda la portata delle informazioni che le imprese di tutta l'Unione dovrebbero mettere a disposizione del pubblico e delle autorità» (considerando 5)⁵. A tal fine, l'art. 1 prevedeva l'inserzione dell'art. 19bis nella direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE), con il quale si imponeva la predisposizione dell'informazione non finanziaria alle sole «imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 (...)».

Il vigente perimetro delle imprese soggette all'applicazione della direttiva CSRD risponde a un'esigenza di ampliamento (anche sul piano della qualità e quantità dell'informazione) della previgente disciplina contenuta nella NFRD⁶. La CSRD prevede infatti un progressivo e proporzionale allargamento del perimetro delle imprese obbligate alla redazione del report di sostenibilità (non più la dichiarazione non finanziaria, come indicava la NFRD), che si sviluppa su due piani: esplicito e implicito. Il primo è basato su una scansione temporale (ora rivista in senso dilatorio della Direttiva 2025/794/UE) che, a partire dall'esercizio 2024 e fino all'esercizio 2026, allarga gradualmente l'ambito dei soggetti obbligati alla integrazione

⁵ Cfr. A. GENOVESE, *Dalla dichiarazione non finanziaria alla comunicazione societaria sulla sostenibilità*, in AA.VV., *La S.P.A. nell'epoca della sostenibilità e della transizione tecnologica*, Atti del Convegno Internazionale di Studi per il 70 anni della Rivista delle società, Venezia, 10 e 11 novembre 2023, Giuffrè Francis Levebvre, Milano, 2024, p. 659 ss.

⁶ Cfr. *amplius* A. GENOVESE, *L'armonizzazione del Reporting di Sostenibilità delle Imprese Azionarie Europee dopo la CsrD*, in *Contratto e Impresa* 1/2023, p. 88 ss., in part. p. 91, ove si indicano le ragioni che ha ravvisato la Commissione per promuovere l'ampliamento della direttiva NFRD.

dell'informazione contabile⁷, la cui individuazione risulta dalla applicazione di criteri dimensionali, territoriali e settoriali⁸.

D'altro canto, la CSRD incorpora anche un meccanismo di allargamento implicito dell'ambito di applicazione per effetto dell'attivazione di processi di adesione volontaria delle imprese minori o comunque indotti dalle imprese di maggiori dimensioni. Questo effetto espansivo si spiega alla luce non solo della CSRD, ma dell'intero assetto culturale e sistematico del diritto UE⁹. Se è vero che comunque la *vis expansiva* della CSRD doveva fare i conti con talune limitazioni ricavabili dai principi e dalle norme speciali¹⁰, è altrettanto vero, infatti, che le imprese, anche se di minori dimensioni, avrebbero dovuto adattare la propria organizzazione (i c.d. assetti di impresa) per, da un lato, orientare le scelte discrezionali dei gestori a prescindere da divieti e obblighi puntuali e, dall'altro, essere *compliance* rispetto alle istanze proposte dal mercato e dalle imprese di maggiori dimensioni ad esse collegate da vincoli contrattuali.

⁷ Come è stato osservato, la «flessibilità della CSRD si concentra sulla gradualità del percorso di estensione dell'obbligo di reporting», e «l'impatto principale della CSRD si riferisce al perimetro di società tenute a produrre una reportistica di sostenibilità. L'estensione si profila importante». Così, testualmente, A. GENOVESE, *L'armonizzazione del Reporting di Sostenibilità delle Imprese Azionarie Europee dopo la CsrD*, cit., in part. p. 97 e, rispettivamente, p. 104.

⁸ Ai sensi dell'art. 5 dedicato al recepimento della CDRD si prevede l'applicabilità degli obblighi nascenti dalla direttiva, a partire dall'esercizio 2024, «i) alle grandi imprese quali definite all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE che costituiscono enti di interesse pubblico a norma dell'articolo 2, punto 1), di tale direttiva e che alla data di chiusura del bilancio superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio; ii) agli enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2013/34/UE che costituiscono imprese madri di un grande gruppo a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, di tale direttiva e che, su base consolidata, alla data di chiusura del bilancio superano il criterio del numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio». A partire dall'esercizio 2025, se non fosse intervenuta la direttiva 2025/794/UE, la direttiva si sarebbe dovuta applicare: «i) alle grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto i) del presente comma; ii) alle imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE diverse da quelle di cui alla lettera a), punto ii)». Infine, a decorrere dall'esercizio 2026, con la piena estensione della direttiva, la stessa si sarebbe dovuta applicare: «i) alle piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/34/UE che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa; ii) agli enti piccoli e non complessi, definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa; iii) alle imprese di assicurazione captive, definite all'articolo 13, punto 2, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e alle imprese di riassicurazione captive, quali definite all'articolo 13, punto 5, di tale direttiva, purché si tratti di grandi imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE o di piccole e medie imprese quali definite all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva che sono enti di interesse pubblico quali definiti all'articolo 2, punto 1), lettera a), di tale direttiva e che non sono microimprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della stessa». In dottrina cfr. S. SCALZINI e R. ROTA, *Implementazione della Corporate Sustainability Reporting Directive 2464/2022 a livello europeo e suo recepimento in Italia: i contenuti della direttiva*, in *Astrid Rassegna*, 16/2023, p. 5 s.

⁹ Sia consentito il rinvio ad A. CAPRARA, *I soggetti tenuti alla rendicontazione di sostenibilità (individuale o consolidata)*, in AA.VV., *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n.125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, a cura di A. Genovese, Passigli, Firenze, 2025, p. 21 ss., in part. p. 36 ss.

¹⁰ Cfr. A. GENOVESE, *Rendicontazione di sostenibilità e segreto* e M. LIBERTINI, *Rendicontazione di sostenibilità, direttiva CSDDD e tutela dei segreti commerciali*, entrambi in AA.VV., *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n.125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, a cura di A. Genovese, Passigli, Firenze, 2025, p. 83 ss. e, rispettivamente, p. 241 ss. e A.L.F. COSTANZO, *Nuovi orizzonti della rendicontazione volontaria di sostenibilità: riflessioni sull'acquisita importanza del VSME nella proposta Omnibus*, in questa *Rassegna*.

Con il *Pacchetto Omnibus I* la Commissione è intervenuta su diversi profili della disciplina introdotta dalla CSRD per, tra l'altro, ridurne in modo significativo l'ambito di applicazione soggettivo¹¹. Tra le finalità prioritarie della proposta vi è quella di attenuare i costi e, più in generale, gli oneri che direttamente o indirettamente si ricollegano alla rendicontazione di sostenibilità¹², al fine di favorire «la competitività delle imprese europee, mantenendo fermi nel contempo gli obiettivi» del *Green Deal europeo* e del *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile*. Oltre che differire i termini dell'entrata a regime delle disposizioni per le imprese che ricadono nella seconda e terza scansione temporale con la già ricordata Direttiva 2025/794/UE, la Comunicazione della Commissione COM(2025)81 contiene norme dirette a incidere sull'impianto degli obblighi e sull'allargamento del perimetro soggettivo (tanto esplicito quanto implicito), operando una rimeditazione dell'intero impianto sistematico nella cui cornice si iscrive la politica sulla sostenibilità ambientale e sociale¹³. La CSRD è, infatti, la fonte di vertice del sistema e il punto di sutura tra, a monte, gli obblighi di trasparenza vigenti nei mercati finanziari e, a valle, le successive iniziative legislative europee. L'informazione di sostenibilità è, in altre parole, la colonna portante del sistema¹⁴ che si raccorda con la disciplina sugli investimenti (regolamenti UE 2019/2088 e 2020/852)¹⁵, con il dovere di diligenza nelle catene di

¹¹ Tra gli obiettivi specifici della Comunicazione della Commissione COM(2025) 81 vi è quello di comprimere significativamente l'ambito soggettivo di applicazione, tanto che, nella relazione alla proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione cit., si afferma che «il numero di imprese soggette agli obblighi vincolanti di rendicontazione di sostenibilità si ridurrebbe di circa l'80%, escludendo dall'ambito di applicazione le grandi imprese con meno di 1000 dipendenti (ossia alcune imprese della seconda fase e alcune della prima) e le PMI quotate (ossia tutte le imprese della terza fase). Gli obblighi di rendicontazione si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1000 dipendenti (ossia imprese che hanno più di 1000 dipendenti e ricavi delle vendite e delle prestazioni superiori a 50 milioni di EUR o un bilancio superiore a 25 milioni di EUR)».

¹² Il tema dei costi e, più in generale, delle ricadute economiche e sociali delle politiche europee erano stati sottolineati già da A. GENOVESE, *La "sustainable corporate governance" delle società quotate. Note introduttive*, in M. CALLEGARI, S.A. CERRATO ed E. DESANA, *Governance e mercati studi in onore di Paolo Montalenti*, Torino, Giappichelli, 2022, p. 284. Con riferimento al *Pacchetto Omnibus I*, M. LIBERTINI, *Prefazione*, in AA.VV., *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n.125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, a cura di A. Genovese, Passigli, Firenze, 2025, p. 7 ss., in part. p. 11 s., mette in evidenza come le critiche alla scelta di rendere obbligatori i programmi volontari di responsabilità sociale d'impresa (con le conseguenze sul piano economico e finanziario per le imprese) sono superabili; il problema è che «costi gravano sulle imprese operanti in Europa, ma non altrettanto sui concorrenti che le imprese europee incontrano sui mercati mondiali» e che lo squilibrio competitivo va affrontato «con specifiche misure di difesa commerciale, che la legislazione europea pur conosce, ma che finora ha attivato su altri piani (dalle tradizionali misure antidumping alle misure di contenimento delle imprese straniere che godono di aiuti statali distorsivi della concorrenza)».

¹³ Cfr. M. LIBERTINI, *Prefazione*, cit., p. 11, per il quale le politiche dell'Unione Europea dell'ultimo decennio e oggi oggetto di rimeditazione hanno avviato una «svolta storica» e A. GENOVESE, *Introduzione*, in AA.VV., *La trasparenza societaria per lo sviluppo sostenibile. Il decreto legislativo n.125/2024 sul rendiconto di sostenibilità*, a cura di A. Genovese, Passigli, Firenze, 2025, p. 13 ss.

¹⁴ Cfr. RIMINI, *Sostenibilità e nuova governance delle imprese azionarie nel diritto interno e comunitario tra realtà, criticità e prospettive*, in *Giur. comm.*, 2024, I, p. 285 ss., in part. p. 292, M. RESCIGNO, *Note sulle regole dell'impresa sostenibile. Dall'informazione non finanziaria all'informativa sulla sostenibilità*, in *AGE* 1/2022, p. 165 ss., in part. p. 172.

¹⁵ Il regolamento Tassonomia, «con le sue previsioni di trasparenza riferite ad alcuni dei fattori di ecosostenibilità dell'attività, ha anticipato e "blindato" alcune delle previsioni della CSRD». Così, testualmente, A. GENOVESE e S. SCALZINI, *Il d.lgs. n. 254 del 2016 di recepimento della Non Financial Reporting Directive (NFRD) 2014/95/UE e la*

attività (Direttiva (UE) 2024/1760) e con la comunicazione ai consumatori (Direttiva 2024/825/UE, sul c.d. *Greenwashing*)¹⁶.

La proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione della Commissione COM(2025)81, adotta una diversa e più ampia angolatura rispetto alla CSRD perché, oltre a incidere sulla stessa, apporta direttamente modifiche alle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, e 2024/1760/UE. Per comprendere la portata dell'intervento – anche se l'analisi in questa sede resta limitata alle modifiche del profilo soggettivo di applicazione della CSRD – è sufficiente ricordare che nella Comunicazione della Commissione COM(2025)81 si propone, tra l'altro, di modificare:

a) la direttiva contabile (direttiva 2013/34/UE, incidendo sulle disposizioni introdotte nella stessa dalla CSRD). L'art. 2 della Comunicazione della Commissione COM(2025)81 prevede, infatti, di:

i) circoscrivere, in modo significativo, il novero delle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità¹⁷;

ii) rimodulare l'intensità di alcuni tratti dell'onere informativo¹⁸;

iii) limitare gli effetti degli obblighi di informazione di sostenibilità sulle PMI incluse nelle catene del valore¹⁹;

iv) favorire, a fronte della contrazione dell'obbligo di rendicontazione, la volontarietà che sarà preceduta dall'adozione, da parte della Commissione, di «un atto delegato» che integri la direttiva per stabilire «principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario» che devono essere «proporzionati e pertinenti alle capacità e alle caratteristiche delle imprese per le quali sono concepiti, nonché alla portata e alla complessità delle loro attività» (art. 29*quater bis*);

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 2464/2022 a confronto, in *Astrid Rassegna*, n. 383, 2023, p. 1 ss., in part. p. 3 s. e nota 11. Cfr., inoltre, A. GENOVESE, *La "sustainable corporate governance" delle società quotate. Note introduttive*, cit., p. 282 ss., ove un'attenta ricostruzione del *contesto* in cui è maturata la politica per la transizione *green* dell'UE.

¹⁶ Cfr. M. CIAN, *Educare (informando) il consumatore per educare le imprese: la direttiva UE 825/2024 sulla transizione verde*, in *Giur. comm.*, 2025, I, p. 61 ss. e F. BERTELLI, *Il pacchetto Omnibus e il rilievo concorrenziale della rendicontazione volontaria, fra ESRS, VSME e Direttiva n. 825 del 2024*, in questa *Rassegna*.

¹⁷ L'obbligo di rendicontazione di sostenibilità si riduce alle «grandi imprese che, alla data di chiusura del bilancio, superano la media di 1000 dipendenti durante l'esercizio (...)» (art. 19*bis*, paragrafo 1, comma 1, ma lo stesso vale per le imprese madri di un grande gruppo ai sensi dell'art. 29*bis*), prescindendo quindi anche dalla quotazione delle partecipazioni nel mercato dei capitali.

¹⁸ La rimodulazione opera anche laddove l'obbligo di comunicazione persiste, come nel caso delle grandi imprese con una media di oltre 1000 dipendenti e ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non superiori a 450.000.000 EUR durante l'esercizio, si consente di comunicare in modo più flessibile le informazioni di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (art. 19*ter* e, per il caso di gruppi, art. 29*bis bis*).

¹⁹ La disposizione è inserita affinché «le imprese non cerchino di ottenere dalle imprese nella loro catena del valore che, alla data di chiusura del bilancio, non superano la media di 1000 dipendenti durante l'esercizio informazioni in più rispetto a quelle specificate nei principi ad uso volontario di cui all'articolo 29*quater bis*, ad eccezione delle informazioni supplementari sulla sostenibilità che sono comunemente condivise tra le imprese del settore interessato» (art. 19*bis*, paragrafo 3 e altrettanto vale nei gruppi ai sensi dell'art. 29*bis*).

v) innalzare le soglie superate le quali scatta l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le grandi imprese estere (art. 40bis).

b) l'art. 5, paragrafo 2, della CSRD per rendere la stessa disposizione coerente con le soglie e le fattispecie contemplate nella proposta di modifica della direttiva contabile, con l'esclusione dall'ambito di applicazione degli obblighi della CSRD delle PMI oltre che delle microimprese;

c) la CSDDD²⁰, intervenendo non già sul perimetro delle società obbligate²¹ quanto piuttosto per:

i) ridurre gli spazi di intervento discrezionale degli Stati in sede di recepimento della CSDDD con l'estensione dell'area della massima armonizzazione mediante, tra l'altro, la rimodulazione del dovere di diligenza ai soli partner commerciali diretti e della nozione di «portatore di interessi»;

ii) eliminare l'obbligo di cessazione del rapporto d'affari come *estrema ratio*;

iii) ridurre la frequenza con la quale le società devono monitorare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure relative al dovere di diligenza.

3. Sulle ragioni dell'intervento e sull'adeguatezza delle misure rispetto agli obiettivi perseguiti

Con la proposta contenuta nella Comunicazione della Commissione COM(2025)81 si opera, come si è anticipato, una revisione della *strategia politica* sulla sostenibilità attraverso una modifica del quadro sistematico che si è andato via via delineando in attuazione, inizialmente, della Comunicazione della Commissione COM(2012) 740 def., del 12 dicembre 2012, *Piano d'azione: diritto europeo delle società e governo societario. Una disciplina giuridica moderna a favore di azionisti più impegnati e società sostenibili* e, successivamente, della Comunicazione 2017/C 215/1 del luglio 2017, *Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario (Metodologia per la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario)*, nonché nella Comunicazione COM(2018) 97 final, *Piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile* e della Comunicazione COM(2019) 640 final, *Il Green Deal europeo*.

L'intervento normativo proposto nel *Pacchetto Omnibus 1* è significativo rispetto al tema oggetto delle presenti riflessioni per molte ragioni.

²⁰ Cfr. M. LIBERTINI, *Le proposte della Commissione di modifica della direttiva UE/1760/2024*, in questa *Rassegna*.

²¹ L'art. 2 CSDDD continua a prevedere un ambito di applicazione soggettivo piuttosto ristretto che, pur non sovrapponendosi a quello della CSRD, presenta forti assonanze con lo stesso.

Innanzitutto, in termini generali, la proposta ha un chiaro radicamento sistematico in una disposizione fondamentale come l'art. 3.3 TUE, ove lo sviluppo sostenibile si basa su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva. La competitività delle imprese è quindi un fattore determinante per realizzare la sostenibilità. Da tale premessa si può pertanto ricavare il limite di carattere generale per il quale il costo della "sostenibilità per legge" non può pregiudicare la competitività. È vero peraltro che, se ci si limitasse a questo, si rischierebbe di ridurre la sostenibilità a mero *costo* d'esercizio. La sfida è quella di vedere la sostenibilità come *investimento* sul duplice piano:

i) dello stimolo all'innovazione (e quindi alla competitività) delle imprese che, per lo più, laddove operino in modo virtuoso nel mercato, hanno già avviato percorsi di adesione a standard internazionali (dai principi *Global Reporting Initiative - GRI* al *Global Compact*) presentandosi quindi già da tempo pronti ad una disciplina vincolante della sostenibilità;

ii) dell'impatto culturale, essendo diffusa la percezione (se non la convinzione) che la sostenibilità (ambientale e sociale) sia un prerequisito per competere nel mercato (che quindi riguarda tutte le imprese) e non una mera opzione su cui sviluppare una strategia di vendita dei prodotti o dei servizi.

In secondo luogo, sempre sul piano generale, la proposta fa espresso riferimento alla questione della certezza del diritto²². Integrare la sostenibilità nella gestione del rischio di impresa implica, per le imprese che vi sono soggette, predisporre un adeguato assetto organizzativo e, per i professionisti che assistono le imprese, investire in formazione e aggiornamento dei propri sistemi organizzativi e operativi per offrire un supporto adeguato. Ne consegue che la *compliance* ha indubbiamente riflessi importanti in termini economici sul mercato per le imprese e per le professioni²³. Va accolto con favore, quindi, l'intento di «realizzare rapidamente la semplificazione e la razionalizzazione degli ESRS e fornire chiarezza e certezza del diritto alle imprese»²⁴, tenendo conto, tuttavia che probabilmente il discorso andrebbe ricalibrato in termini diversi a seconda che venga in considerazione la sostenibilità ambientale o sociale. Il *Pacchetto Omnibus 1* non tocca, infatti, il Regolamento 2024/3015/UE del 27 novembre 2024 che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato

²² La relazione accompagnatoria della COM (2025) 81 precisa che la «proposta comprende anche diversi altri elementi volti ad aumentare la certezza del diritto e a creare condizioni di parità nell'UE, contribuendo alla riduzione degli oneri e al miglioramento della competitività sul piano internazionale».

²³ Sulle osservazioni nel complesso positive da parte delle organizzazioni che rappresentano le imprese cfr., ad esempio, CONFAPI, *Osservazioni al Pacchetto Omnibus 1*, 7 maggio 2025 e ABI, *Audizione avanti la XIV Commissione "Politiche dell'Unione europea"*, del 7 maggio 2025. V., tuttavia, i rilievi nel documento CNDCEC, *La proposta Omnibus Package per la rendicontazione di sostenibilità. Analisi dello scenario in evoluzione*, marzo 2025.

²⁴ Così nella relazione accompagnatoria della proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione COM (2025) 81.

dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, senza contare che la disciplina domestica, non necessariamente attuativa della CSRD, ha già introdotto informazioni sulla sostenibilità sociale che devono essere fornite al pubblico (cfr., ad esempio, l'art. 123bis, comma 2, lett. d-bis, TUF con riferimento alla partecipazione dei lavoratori e alla parità di genere). Difficile giustificare, a prescindere dal fenomeno del *gold plating*, l'introduzione di una novella che impatti sui doveri di sostenibilità (specie sociale) comprimendo quelli che attualmente le imprese stanno già osservando.

In terzo luogo, sul piano sistematico, a prescindere dal carattere contingente del *Pacchetto Omnibus 1*, la proposta contenuta nella Comunicazione della Commissione COM(2025)81 adotta un approccio unitario alla disciplina della sostenibilità. Il dato fattuale è tutt'altro che irrilevante in termini di (ricalibrazione della) politica del diritto poiché il tema della sostenibilità, fino ad ora, è stato regolato con fonti che – pur essendo attuazione di documenti politico-programmatici come le ricordate comunicazioni – presentano diversa natura (regolamenti e direttive, anche se per queste ultime vi sono ampi margini di armonizzazione massima) e differenti termini di emanazione e recepimento. La proposta di novella potrebbe essere utile per allineare le soglie quantitative di applicabilità previste dalle diverse fonti europee, coordinare i tempi e modalità di applicazione delle nuove prescrizioni e, senza stravolgere la politica di fondo che ha ispirato i diversi interventi normativi, semplificare gli adempimenti e ridurre gli oneri²⁵. In questa prospettiva un interessante punto di osservazione è costituito dall'approccio utilizzato per proporre modifiche alla direttiva CSDDD. Infatti, le modifiche ipotizzate nel *Pacchetto Omnibus 1* sono significative per la definizione di un perimetro soggettivo di portata generale per l'applicazione delle fonti UE in materia di obblighi di sostenibilità. In altre parole, con l'allineamento tra la CSRD e la CSDDD²⁶ si viene componendo un'area della “sostenibilità necessaria” – nella quale le imprese sono chiamate ad una *gestione doverosamente sostenibile* – che si caratterizza:

- sul piano quantitativo, per il coinvolgimento di sole grandi imprese e per la previsione di una più ridotta cornice di obblighi di rendicontazione e di corretta

²⁵ Nella relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione COM (2025) 81 si precisa che la «proposta è coerente con la politica dell'UE volta a rafforzare la competitività, semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri per le imprese, pur continuando a perseguire gli obiettivi strategici della CSRD e della CSDDD».

²⁶ L'allineamento e il coordinamento, in particolare tra CSRD e CSDDD, sono espressamente richiamati dalla relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione COM (2025) 81 che, da un lato, evidenzia come «per rientrare nell'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità le imprese devono avere più di 1000 dipendenti. Poiché la soglia di 1000 dipendenti è uno dei principali criteri utilizzati per definire quali imprese sono soggette alla CSDDD, la presente proposta promuove un maggiore allineamento tra la CSRD e la CSDDD»; dall'altro, si chiarisce che le imprese soggette sia alla CSRD che alla CSDDD «non sono tenute dalla CSDDD a comunicare informazioni aggiuntive rispetto a quelle richieste dalla CSRD. Le modifiche proposte non escluderanno dall'ambito di applicazione della CSRD le imprese soggette alla CSDDD, mantenendo così la coerenza tra i due atti legislativi».

organizzazione basata sull'approccio al rischio (anche di sostenibilità), ma altresì,

- sul piano qualitativo, per il fatto che la modulazione degli obblighi fa sì che gli stessi siano meno pervasivi, ma sia oltremodo pregiudicato il meccanismo implicito ed esplicito di dilatazione dei soggetti passivi.

Ne risulta quindi, da un lato, una riduzione acritica dell'area dei soggetti esplicitamente obbligati come effetto di un taglio orizzontale delle soglie e dei criteri previsti dalla CSRD e, dall'altro, compromessa la logica epidemica con la quale gli obblighi di sostenibilità si sarebbero dovuti diffondere a cascata tra le imprese non obbligate alla rendicontazione di sostenibilità²⁷. La proposta contenuta nella Comunicazione della Commissione COM(2025)81 incide infatti tanto sui *doveri*, ossia sugli obblighi di comunicazione delle imprese coinvolte nelle catene di valore, quanto sulle *pretese* di coinvolgimento anche nelle fasi del dovere di diligenza (e di legittimazione all'azione), dei possibili soggetti interessati all'attività d'impresa²⁸.

4. (Segue): in particolare la “regola” della volontarietà e l’“eccezione” dell’obbligatorietà

Un discorso a parte merita una linea di fondo particolarmente significativa su cui si sviluppa la proposta di modifica della CSRD che è costituita dalla espansione del perimetro della volontarietà specularmente al ritrarsi di quello delle imprese obbligate alla redazione del rapporto di sostenibilità. Sarebbe deludente se la proposta si riducesse al tentativo di riportare il dibattito alla responsabilità sociale d'impresa (CSR) come mera ideologia dell'etica di impresa. Ma sarebbe altrettanto deludente se la proposta ambisse a collocare la sostenibilità a livello di mera strategia di impresa per investimenti reputazionalmente apprezzati dal mercato²⁹. Questi pericoli sembrano però in parte attenuati per effetto di alcune considerazioni di contesto.

²⁷ Rilevi critici di metodo e di merito all'intervento della Commissione si leggono nel documento Economists' Statement, *Beyond Short-Term Profits: Why the EU must defend the Corporate Sustainability Due Diligence Directive and the Green Deal*, del 19 maggio 2025. Critiche giungono anche sul piano del metodo legislativo seguito. Si registrano, infatti, esposti al Ombudsman UE sul mancato rispetto da parte della Commissione europea degli “orientamenti per legiferare meglio” nell'elaborazione di una proposta legislativa sull'informativa societaria sulla sostenibilità e sul dovere di diligenza (cfr. Caso 983/2025/MAS, aperto il 21/05/2025, la cui evoluzione potrà essere seguita al seguente indirizzo internet: <https://www.ombudsman.europa.eu/it/case/it/68856>).

²⁸ Cfr. O. CILONA, *Le novità introdotte dalla proposta di direttiva COM (2025) 81 sul coinvolgimento dei portatori di interessi socio ambientali*, in questa *Rassegna* e M. LIBERTINI, *Le proposte della Commissione di modifica della direttiva UE/1760/2024*, in questa *Rassegna*.

²⁹ Come sottolinea M. LIBERTINI, *Sulla proposta di Direttiva UE su «dovere di diligenza e responsabilità delle imprese»*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 325 ss., il ragionamento che propone una «conciliazione fra la CSR e i meccanismi competitivi dell'economia di mercato [...] presenta anche alcune gravi debolezze: a) la competizione reputazionale non funziona più nei momenti di peggioramento dei conti dell'impresa e di urgenza di riduzione dei costi; b) la competizione reputazionale ha un peso inferiore per quelle imprese che non si rivolgono al vasto mercato dei beni di consumo, né offrono *credence*

È da premettere che la proposta del *Pacchetto Omnibus 1* poggia su un tessuto socio-economico e della cultura (non solo) d'impresa³⁰ molto più consapevole – anche rispetto al recente passato – del *valore* (non solo del *costo*) della sostenibilità.

Inoltre, come si è accennato in precedenza, la “sostenibilità per legge” ha, da un lato, imposto alle imprese di investire in innovazione per disporre di tecnologie sostenibili per continuare ad essere competitive nel mercato e, dall'altro, ridotto lo spazio in cui le imprese avrebbero potuto, in relazione al proprio *business* e al mercato di riferimento, ragionare sulla sostenibilità per definire una strategia di mercato fondata sulla differenziazione del proprio prodotto.

Infine – ed è questo un tratto decisivo – la proposta COM(2025) 81 accompagna l'ampliamento del perimetro della volontarietà con la centralità della rappresentazione contabile della sostenibilità anche per le imprese non soggette all'informazione obbligatoria. L'introduzione di appositi principi contabili (distinti per la rendicontazione obbligatoria e per quella facoltativa) implica, infatti, l'esigenza di garantire l'uniformità dell'informazione al pubblico per la decifrabilità e la comparabilità della stessa, come oggi conferma, per la c.d. informazione di rilevanza finanziaria, il principio IFRS 18³¹: la volontarietà non si deve confondere con l'atipicità dell'informazione e di essa vanno studiati gli impatti sugli scopi dell'impresa e sui doveri (e sui poteri) che si ricollegano alla funzione gestoria. Nella proposta di novella non sembra esservi un nesso necessario tra la elaborazione e la comunicazione della rendicontazione di sostenibilità facoltativa e l'adozione dei principi di rendicontazione facoltativa³². Se così è, si tratta di un profilo critico della proposta che andrebbe

goods; c) non è chiaro in qual misura una competizione reputazionale, come quella così vagheggiata, possa essere coerente con politiche aziendali di forte innovazione produttiva ed organizzativa, e quindi con l'efficienza complessiva dei mercati».

³⁰ Si pensi, ad esempio, alla Lettera Enciclica *Laudato si'* Sommo Pontefice Francesco, Roma, 2015 e ad ulteriori documenti elaborati nel pontificato di Francesco (cfr. in argomento M. CIAN, *Dottrina sociale della Chiesa, sviluppo e finanza sostenibili: contributi recenti*, in *Riv. soc.*, 2021, p. 53 ss.), senza contare le molte iniziative locali e internazionali talvolta promosse anche da cittadini, che hanno generato un impatto anche giuridico rilevante. È il caso della decisione del 9 aprile 2024 della Grande Camera della Corte europea per i diritti dell'uomo (CEDU), *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz and Others v. Switzerland* (ricorso n. 53600/20). Una associazione (*Verein Klimaseniorinnen Schweiz*), per salvaguardare i diritti fondamentali delle proprie associate e, in particolare il diritto alla vita e alla salute, ha ottenuto dalla Corte una sentenza in cui si stabilisce un collegamento diretto tra i diritti umani e il clima, fondando obblighi di intervento a carico degli Stati. Cfr. J. REICH, *KlimaSeniorinnen and Choosing Between Imperfect Options: Incorporating International Climate Change Law to Maintain the ECHR's Relevance Amid the Climate Crisis*, 2024, disponibile al sito SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4800443>

³¹ Come è noto, il principio IFRS 18 (presentazione e informativa nel bilancio) è stato pubblicato nell'aprile 2024 dallo International Accounting Standards Board (IASB) e sarà obbligatorio a decorrere dall'esercizio che avrà inizio il 1 gennaio 2027 (fino ad allora sarà meramente volontario). Il principio impone, tra l'altro, di classificare i costi in operativi, finanziari e di investimento con evidenza di distinti totali. Inoltre dovranno essere indicate le misure di *performance* elaborate dalle singole imprese. In argomento v. L. MALFATTI, *IFRS 18 – Presentazione e informativa nel bilancio*, in *La gestione straordinaria delle imprese*, 4/2024, p. 114 ss.

³² L'obiettivo dell'elaborazione di un principio di rendicontazione della sostenibilità – secondo la relazione di accompagnamento alla proposta contenuta nella Comunicazione della Commissione COM(2025) 81 – è solo quello di «fornire alle PMI uno strumento semplice e ampiamente riconosciuto attraverso il quale trasmettere informazioni sulla sostenibilità alle banche, alle grandi imprese e ad altri portatori di interessi che potrebbero farne richiesta». L'adozione

rimitato³³. In altri termini, si ritiene che l'impresa, la quale non sia soggetta all'obbligo dell'informazione sulla sostenibilità, possa legittimamente non fornire informazioni, ma se ritiene di fornire tali informazioni debba attenersi a standard predeterminati. Ne consegue, in definitiva, l'importanza di investire la Commissione dell'onere di predisporre appositi principi di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario (art. 29^{quater bis} dir. 2013/34/UE) a condizione che:

- i) i principi di rendicontazione siano *obbligatoriamente* adottati dalle imprese che, non essendo obbligate alla rendicontazione di sostenibilità, intendano comunque dare informazioni sulla sostenibilità ai portatori di interessi, rafforzando altresì il collegamento con la direttiva 825/2024 sul c.d. *greenwashing*;
- ii) i principi di rendicontazione facoltativa (come sembra ricavarsi dai già ricordati art. 19^{bis}, paragrafo 3 e per i gruppi dall'art. 29^{bis}) operino come limite alla validità della richiesta (anche per effetto di clausole contrattuali) di informazioni inerenti la sostenibilità alle imprese della catena del valore (arg. *ex art.* 34, comma 2^{bis}, dir. 2013/34/UE)³⁴;
- iii) l'espansione dell'area della volontarietà non sia un modo per trasferire sulle imprese surrettiziamente l'onere, il costo e il rischio della politica sociale ed economica sulla sostenibilità³⁵.

Quest'ultimo punto impone una precisazione. Se le microimprese e le PMI (che saranno oggetto di una nuova definizione)³⁶ sono escluse dall'ambito di applicazione degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità, la spinta all'adozione volontaria di politiche di sostenibilità non potrà provenire solo dalle sollecitazioni dei consumatori,

del principio, stando alla relazione, sembrerebbe di carattere volontario per l'impresa che, quindi, potrebbe rendicontare la sostenibilità anche utilizzando principi diversi.

³³ Cfr. però F. BERTELLI, *Il pacchetto Omnibus e il rilievo concorrenziale della rendicontazione volontaria, fra ESRS, VSME e Direttiva n. 825 del 2024*, cit.

³⁴ A tal proposito va registrata la preoccupazione di CONFAPI, *Osservazioni al Pacchetto Omnibus I*, 7 maggio 2025, p. 3, che teme la pressione delle grandi imprese sulle PMI esonerate dalla rendicontazione di sostenibilità. Si rileva infatti che «nonostante l'esclusione formale dalle norme, molte PMI industriali potrebbero trovarsi soggette a richieste di rendicontazione da parte delle imprese più grandi in quanto fornitori. Questo trasferimento di obblighi lungo la *supply chain* compromette il principio di proporzionalità, istituendo un sistema "obbligatorio di fatto". Il rischio è che lo standard volontario per le PMI (VSME – *Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs*), sebbene presentato come facoltativo, diventi un requisito contrattuale imposto dalle grandi imprese istituzionalizzando, di fatto, l'effetto a cascata». In argomento v. S. SCALZINI, *Il rilievo del pacchetto Omnibus (di emendamenti alla CSRD e alla CSDDD) per le catene del valore*, in questa *Rassegna*.

³⁵ Di fronte all'esigenza di tradurre le regole di principio contenute nei trattati (art. 3 TUE e art. 11 TFUE) in norme imperative, M. LIBERTINI, *Prefazione*, cit., p. 11, mette in evidenza «la problematicità del ruolo da attribuire alle imprese» e la «svolta storica» dell'UE.

³⁶ Cfr. la Comunicazione della Commissione COM(2025) 30 final, *Bussola per la competitività dell'UE*, del 29 gennaio 2025, ove si precisa che ai «fini di una regolamentazione proporzionata e adeguata alle dimensioni delle imprese, sarà presto proposta una nuova definizione di piccole imprese a media capitalizzazione. Con l'introduzione di questa nuova categoria – più grande delle PMI ma più piccola delle grandi imprese – migliaia di imprese nell'UE beneficeranno di una semplificazione normativa su misura, come già avviene per le PMI».

dalle banche³⁷ e dalla capacità delle imprese di proporre strategie idonee ad intercettare la domanda di beni e servizi “sostenibili”³⁸. Le grandi imprese e, soprattutto, lo Stato dovranno avere un ruolo pedagogico, ma altresì di sollecitazione verso l’investimento in innovazione funzionale (anche) alla sostenibilità, come indica la stessa Commissione UE. Nella Bussola per la competitività dell’UE la Commissione³⁹ propone infatti una (ri)programmazione che metta in stretta relazione tra loro la capacità di innovare, la competitività e la crescita. In sostanza la Commissione si propone di sostenere «i canali dell’innovazione con rinnovata attenzione all’aumento della spesa per ricerca e sviluppo e al suo coordinamento per progetti ad alto impatto». In questa direzione, dopo aver sottolineato l’importanza del miglioramento della relazione tra imprese e università per favorire il trasferimento tecnologico e l’aumento della spesa pubblica per la ricerca al fine di colmare il deficit di innovazione, si prende atto che è necessario avere norme chiare in materia di concorrenza, antitrust e concentrazioni. Peraltro, *il patto per l’industria pulita*⁴⁰, che è attuazione della *Bussola per la competitività*, non abbandona la centralità della sostenibilità e, anzi, dedica attenzione al ruolo sia degli aiuti di Stato che degli appalti pubblici.

5. Alcune considerazioni conclusive e di sintesi

La proposta della Commissione letta con la lente del perimetro dei soggetti obbligati al rendiconto di sostenibilità presenta spiragli di luce, ma anche non poche ombre.

Nel primo senso, gli interventi suggeriti sembrano, da un lato, coerenti con gli obiettivi generali e specifici fissati e, dall’altro, costituire un primo importante passo per la definizione di una cornice organica in cui sviluppare la sostenibilità (in termini obbligatori o volontari). La ricomposizione della frammentarietà del tessuto normativo (e burocratico) con un coordinamento tra le diverse fonti (specie tra CSRD e CSDDD), può contribuire a favorire l’innovazione e la competitività a patto che l’intervento

³⁷ Il ruolo delle banche, specie nell’erogazione del credito a favore delle PMI e delle microimprese, è una leva importante per la estensione implicita degli obblighi di sostenibilità. In tale campo giocano un ruolo determinante le indicazioni elaborate dalle autorità come l’EBA che ha pubblicato, l’8 gennaio 2025, gli *Orientamenti sulla gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance (rischi ESG)*, EBA/GL/2025/01 nei quali sono contenute le linee guida per la rilevazione e la gestione dei rischi ESG.

³⁸ Nella relazione accompagnatoria alla proposta di direttiva contenuta nella Comunicazione della Commissione COM (2025) 81 si rileva che la «proposta introduce diverse importanti semplificazioni e flessibilità, che possono incoraggiare le imprese ad applicare volontariamente la rendicontazione di sostenibilità e l’informativa sulla tassonomia su scala più ampia. Le imprese con un forte profilo di sostenibilità potrebbero approfittarne per distinguersi, potenzialmente avvantaggiandosi nell’attrarre investimenti. L’informativa volontaria può giovare anche alle imprese in transizione, che possono decidere come comunicare le loro strategie di transizione senza la pressione dell’obbligo di informativa, attirando nel contempo investimenti».

³⁹ Cfr. Comunicazione della Commissione COM(2025) 30 final, *Bussola per la competitività dell’UE*, del 29 gennaio 2025.

⁴⁰ Cfr. Comunicazione della Commissione COM(2025) 85 final, *Il patto per l’industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione*, del 26 febbraio 2025.

normativo non si risolve nello spostamento della “sostenibilità sostenibile” sul piano prevalentemente etico o della mera strategia d’impresa.

Nella proposta della Commissione UE si intravedono tuttavia anche molte ombre che si aggiungono alle critiche di ordine metodologico e di sostanza avanzate da altri commentatori e istituzioni rappresentative di portatori di interessi. In particolare:

- è condivisibile la scelta che l’obbligo di rendicontazione di sostenibilità gravi su enti che coinvolgono interessi rilevanti, ossia producano un impatto significativo quali sono le grandi imprese (come monadi, gruppi e filiere), ma probabilmente lo strumento di intervento poteva essere non tanto quello di restringere l’area delle imprese soggette obbligatoriamente al rendiconto di sostenibilità, quanto di supportare le imprese di minori dimensioni con una reale politica industriale europea;
- l’ampliamento dell’area della volontarietà (a discapito di quella dell’obbligatorietà) si dovrebbe accompagnare alla previsione dell’adozione obbligatoria dei principi elaborati per la rendicontazione facoltativa al fine di offrire una informazione che sia standardizzata (ancorché differenziata e proporzionata) e sia agevolato il controllo anche per l’applicazione di altre discipline europee dirette a contrastare il *greenwashing*. Inoltre i principi, al fine di contenere i costi per le imprese non soggette alla rendicontazione di sostenibilità, dovrebbero costituire anche la soglia di esigibilità di informazioni che le imprese di grandi dimensioni possono richiedere alle imprese non soggette all’obbligo;
- l’intervento pubblico è un fattore decisivo per incoraggiare la sostenibilità anche in un contesto ampiamente orientato alla volontarietà. L’intervento pubblico, per essere efficace, potrà essere articolato su diversi versanti: *i*) la ricerca pubblica sull’innovazione per la sostenibilità e il trasferimento tecnologico; *ii*) la promozione di pubblici appalti diretti ad ottenere innovazione dal mercato per l’adozione di tecnologie sostenibili; *iii*) sulla scorta di plurimi esempi del passato recente con i c.d. appalti sostenibili, l’inserimento nella disciplina della gara di requisiti preferenziali per le imprese che adottano la rendicontazione di sostenibilità secondo i principi elaborandi dalla Commissione UE; *iv*) la revisione della disciplina degli aiuti di Stato e della competizione nel mercato (antitrust, concentrazioni) per favorire la formazione di una massa critica utile per investire in innovazione in vista della sostenibilità; *v*) l’attivazione di

specifiche misure di difesa commerciale, come una dottrina autorevole già proposte⁴¹.

Il percorso teso a favorire della sostenibilità avviato con la *svolta storica* dell'UE non deve, pertanto, essere abbandonato, ma, attraverso una revisione delle modalità di realizzazione, diventare una leva per promuovere l'innovazione e favorire la competitività. Se ci si sposta sul versante del diritto interno, una vicenda simile ha riguardato l'introduzione dell'obbligo di predisporre assetti adeguati (o almeno misure idonee) per tutte le imprese. Anche in quell'occasione si è sollevato il tema dei costi per le imprese⁴², ma è chiaro che un'impresa correttamente organizzata non può prescindere dagli stessi. Se, come si ricava dal diritto UE, la sostenibilità è un rischio come gli altri, tutte le imprese, nel rispetto del principio di proporzionalità, devono dotarsi di adeguati assetti anche per il rischio di sostenibilità. In altri termini, la sostenibilità è ormai già patrimonio del diritto dell'impresa e un'inversione di rotta o un annacramento degli obblighi di rendiconto non possono essere proposte condivisibili.

⁴¹ Cfr. M. LIBERTINI, *Prefazione*, cit., p. 12.

⁴² Lo ricorda, ad esempio, G. SCOGNAMIGLIO, *Il nuovo art. 2086 c.c.: la prospettiva del diritto commerciale*, in AA.VV., *La gestione dei rapporti di lavoro nelle crisi di impresa*, a cura di I. Alvino, L. Imberti, R. Romei, Giuffrè, Milano, 2023, p. 73 ss., in part. p. 80 s.